



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 16. DEL 13. SETTEMBRE 2012

AREA SELLA – RIAMMISSIONE LIBRO GENEALOGICO FATTRICE MALOA E DISCENDENZA

IL DIRIGENTE DELEGATO

- VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;
- VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;
- VISTO** il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);
- VISTA** la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;
- VISTO**, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;
- VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;
- VISTA** la determinazione del Segretario Generale n. 4202 del 7 aprile 2006 con la quale è stata annullata l’iscrizione al Registro Puledri e Riproduttori del Libro genealogico della fattrice MALOA, nata nel 1985, per incompatibilità con la madre dichiarata VIRGOLA (II), nata nel 1974;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

TENUTO CONTO che con la medesima determinazione è stata altresì annullata l'iscrizione al Registro Puledri e Riproduttori del Libro genealogico anche dei discendenti (figli e nipoti) della fattrice MALOA;

CONSIDERATO che il proprietario della fattrice Soc. Agr. F.lli Pinna ha proposto avverso la predetta determinazione ricorso al T.A.R. del Lazio con contestuale richiesta di sospensione della esecuzione del provvedimento;

VISTA l'ordinanza n. 6891 del 14/12/2006 del T.A.R. Lazio Sezione Terza Ter con la quale è stata respinta la domanda di sospensione;

VISTA altresì l'ordinanza n. 1642 del 30/03/2007 del Consiglio di Stato con la quale è stato respinto l'appello presentato dall'Az. Agr. F.lli Pinna contro la predetta ordinanza n. 6891/2006 del T.A.R. Lazio;

CONSIDERATO che la citata ordinanza del Consiglio di Stato è stata adottata in quanto è stato "ritenuto che la complessità delle questioni di fatto sollevate dal ricorso richiedono un adeguato approfondimento in sede di merito; ritenuto, pertanto, che gli elementi di prova forniti dall'appellante richiedono un approfondimento istruttorio incompatibile con il carattere sommario del giudizio cautelare";

VISTA la comunicazione in data 1° marzo 2010 con la quale viene avanzata da parte dell'Az. Agr. F.lli Pinna richiesta di arbitrato in merito alla già citata determinazione n. 4202 del 7 aprile 2006;

VISTA la nota prot. n. 275878 P del 9 settembre 2010 con la quale l'Avvocatura dello Stato, interpellata al riguardo mediante l'invio di uno schema di atto di transazione, nel rappresentare l'inidoneità della transazione giudiziale proposta in quanto priva di causa, ha ritenuto comunque impregiudicata *"la facoltà di codesto Ente, a fronte di fondata proposta delle controparti e dell'emersione di nuovi, ulteriori elementi di valutazione, di procedere, melius re perpensa, a rimuovere, in via di autotutela, il provvedimento contestato innanzi al T.A.R. riducendo, il più possibile, eventuali pregiudizi per l'erario"*;

RITENUTO, pertanto, non opportuno il ricorso nella materia in esame alla transazione, tenuto conto dell'avviso manifestato in proposito dall'Avvocatura dello Stato;

TENUTO CONTO che l'Avv. Vittorio Largajolli, in qualità di procuratore speciale della Scuderia Antonio Efisio Pinna di Antonio Efisio Pinna, ha presentato istanza in data 6 dicembre 2010 con la quale chiede all'Ente l'adozione di un provvedimento in autotutela che consenta la reinscrizione al Libro genealogico dei seguenti cavalli: MALOA (1985) e i discendenti della stessa AGRIPPINA (1996), ELLEVADA (2000), IMMERA (2003), OFFENZIO (2007 e PAMPLONA (2008), chiedendo inoltre la corresponsione dei premi vinti dai cavalli stessi e tenuti in sospenso;

CONSIDERATA anche la disponibilità manifestata e confermata con nota del 15 marzo 2011 a rinunciare al pagamento degli interessi maturati sui premi finora non corrisposti;

ESAMINATA la citata istanza nella quale vengono ripercorse le varie fasi del procedimento e vengono sottoposte all'esame dell'Ente, in particolare, la relazione del 2007 redatta dal prof.



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

George Lubas, la determinazione dell'U.N.I.R.E. n. 692 del 18 giugno 2008 e la relazione dell'Unire Lab del 2008;

VISTA l'ulteriore istanza di riesame presentata in data 9 febbraio 2012 dall'avv. Michele Damiani con la quale viene chiesto l'annullamento in autotutela della già citata determinazione n. 4202/2006, significando, inoltre, l'intenzione di far valere la responsabilità civile ed amministrativa del Segretario generale e del Dirigente dell'Area sella;

TENUTO CONTO che l'Agenzia, con nota prot. n. 27657 del 4 maggio 2012 indirizzata agli interessati ed all'avv. Michele Damiani, ha rappresentato che, per un compiuto esame della richiesta di annullamento in autotutela, era necessario che venissero comunicate dagli stessi le proprie intenzioni in merito alla compensazione delle spese di giudizio, alla rinuncia a richieste del risarcimento danni ed alla rinuncia agli interessi legali sui premi vinti e rimasti in sospeso;

VISTA la lettera datata 3 agosto 2012 con la quale l'avv. Michele Damiani dichiara di rinunciare: alla rifusione delle spese legali sino ad oggi sostenute, alla proposizione di domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, agli interessi legali sui premi vinti rimasti sospesi, al giudizio R.G. 11024/2006 pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio-Roma, Sez. III ter;

CONSIDERATO che nella medesima lettera, indirizzata oltre che all'Agenzia anche alla Procura regionale presso la Corte dei conti per la regione Lazio, viene intimato a questa amministrazione di provvedere al pagamento dei premi sospesi entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della lettera, riservandosi di agire per far valere la responsabilità civile ed amministrativa del Segretario generale, nonché per far accertare la sussistenza responsabilità penali personali;

TENUTO CONTO, in merito alla vicenda in esame, che la Az. Agr. F.lli Pinna ha prodotto all'Ente in data 22 marzo 2007 una relazione redatta dal prof. George Lubas dell'Università di Pisa – Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Clinica Veterinaria relativa a MALOA ed alla madre VIRGOLA (II);

CONSIDERATO che nella predetta relazione il prof. Lubas ha esaminato due schede dell'emotipo di VIRGOLA (II), relative rispettivamente ad una analisi eseguita dalla Università di Pisa su di un prelievo effettuato nel 1988 e ad una analisi eseguita dalla Università di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria – Istituto di Zootecnica su di un prelievo effettuato nel 1992;

PRESO ATTO che da tale confronto il prof. George Lubas trae la conclusione che *“seppur in presenza di minime differenze tra i marcatori impiegati nei due laboratori per emettere la scheda di emotipo di VIRGOLA, vi sono ragionevoli dubbi per affermare che si tratti di analisi effettuate sullo stesso campione”* (pag. 4 della relazione);

VISTA infine la relazione dell'Unire Lab prot. n. 2142 del 7 agosto 2008 con la quale viene analizzato il DNA mitocondriale dei discendenti in linea femminile di VIRGOLA (II) e vengono tratte le seguenti conclusioni: *“MALOA e NABILIA II appartengono alla stessa linea materna; RITA RONI è figlia di una fattrice diversa”*;

TENUTO CONTO pertanto che sia la relazione del prof. Lubas, se pur riferita ad analisi dell'emotipo attualmente superate nella attendibilità scientifica dall'esame del DNA, sia la relazione dell'Unire Lab, offrono elementi di riflessione in merito ai diversi prelievi effettuati nel corso del tempo alla fattrice VIRGOLA (II), in particolare sulla reale appartenenza alla vera



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

VIRGOLA (II) dei campioni biologici utilizzati per le analisi che hanno condotto alla diagnosi di incompatibilità;

TENUTO CONTO altresì che l'U.N.I.R.E. – Area Sella ha reso obbligatorio il controllo dell'ascendenza mediante analisi del DNA a decorrere dai cavalli nati nel 2002 e che, pertanto, il controllo relativo ad una fattrice nata nel 1974 non riveste, oggettivamente, interesse genetico per l'Ente;

RILEVATO che, pur nella accertata correttezza dell'operato dell'Agenzia, sono emersi ragionevoli dubbi in merito alle risultanze degli esami condotti, in tempi successivi, dai diversi laboratori di analisi (Università di Pisa, Università di Milano, Laboratori Gruppi Sanguigni di Cremona ed U.N.I.R.E. LAB) in merito alla fattrice **VIRGOLA (II)** ed acquisiti dall'A.S.S.I. successivamente all'adozione del provvedimento n. n. 4202 del 7 aprile 2006;

CONSIDERATO che la dichiarazione di incompatibilità viene adottata dall'Agenzia quando vi è la "certezza scientifica" sulla non corrispondenza dei DNA, elemento che, nella fattispecie in esame, a seguito dell'ulteriore istruttoria compiuta, presenta elementi di dubbio;

TENUTO CONTO che, in considerazione dell'esito incerto del giudizio, un possibile accoglimento del ricorso presentato dalla Az. Agr. F.lli Pinna potrebbe comportare la condanna dell'Agenzia al risarcimento dei danni e considerato altresì che potrebbe esporre l'Agenzia medesima alla richiesta di un possibile danno erariale;

RAVVISATA, pertanto, la opportunità di definire la questione mediante il ricorso ad un provvedimento in autotutela, che tenga conto sia delle richieste del privato che dell'interesse pubblico di cui è portatore l'A.S.S.I., previo impegno della scuderia Pinna di rinuncia all'azione giudiziaria ed a qualsivoglia pretesa risarcitorie ed agli interessi maturati sui premi sospesi;

RITENUTO, inoltre, che il provvedimento in autotutela di riammissione nel Libro genealogico del cavallo anglo arabo di MALOA e della sua discendenza non comporti pregiudizio per l'integrità ed affidabilità del libro genealogico stesso, risolvendo nel contempo la controversia con l'Azienda Agricola F.lli Pinna che esporrebbe l'Ente ad un lungo contenzioso giudiziario dall'esito, comunque, incerto;

PRESO ATTO che, con note prot. n. 65499 e n. 65547 del 6 ottobre 2004, in sede di avvio del procedimento amministrativo e sino alla adozione del provvedimento finale, è stata disposta la partecipazione sotto riserva alle corse dei cavalli AGRIPINA ed ELLEVADA, con contestuale sospensione del pagamento dei premi al proprietario ed all'allevatore;

PRESO ATTO che il provvedimento in autotutela non comporta alcun esborso di denaro per l'Ente, essendo prevista esclusivamente la assegnazione dei premi già maturati e tenuti in sospeso, senza la corresponsione neanche degli interessi legali;

CONSIDERATO infine che, a seguito della citata determinazione n. 4202/2006, non è stata avanzata dagli aventi diritto alcuna richiesta di riassegnazione dei premi vinti;

DETERMINA



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

- nell'esercizio del potere di autotutela, di annullare la determinazione n. 4202 del 7 aprile 2006 ed in conseguenza di ciò di riammettere nel libro genealogico del cavallo anglo arabo, di cui al Disciplinare approvato con D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008, i seguenti cavalli:

- MALOA (1985)
- AGRIPPINA (1996)
- ELLEVADA (2000)
- IMMERA (2003)
- OFFENZIO (2007)
- PAMPLONA (2008)

- per i cavalli AGRIPPINA ed ELLEVADA vengono riconosciuti i premi vinti, nel corso degli anni, nelle corse e tenuti in sospenso in ragione del procedimento di incompatibilità avviato

Il Dirigente delegato
Francesco Ruffo Scaletta